

S.I. MARCHE soc. cons. a r.l.
REGOLAMENTO DI SERVIZIO

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto di S.I. MARCHE soc. cons. a r.l., l'Assemblea ordinaria dei soci dell'8 febbraio 2008, tenutasi presso la sede sociale, via Pannelli n.1 - Macerata, ha approvato il presente Regolamento che, attuando i principi statutari, disciplina le attività della Società nonché il rapporto tra i Soci e tra essi e la Società, in attesa che venga rilasciata l'autorizzazione alla sub concessione richiesta dalla Società all'AATO3, ai sensi dell'art. 32 della Convenzione Intercomunale.

Definizioni

Ai fini della interpretazione del presente regolamento le espressioni ed i termini sotto elencati avranno i seguenti significati:

- “AATO3” indica l'acronimo di Autorità dell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata;
- “s.i.i.” indica l'acronimo di servizio idrico integrato;
- “Società” indica S.I. MARCHE soc. cons. a r.l. quale parte della convenzione per la gestione del s.i.i.;
- “Socio/i Operativo/i” indica i Soci della Società APM Spa e ATAC Civitanova Spa;
- “Convenzione” indica il contratto avente ad oggetto la gestione del s.i.i. corrente tra la Società e l'AATO3;
- “Comitato di Controllo” indica il Comitato di cui all'articolo 26 dello statuto della Società;
- “Convenzione Intercomunale” indica la Convenzione Intercomunale per la funzionale gestione del s.i.i. affidato dall'AATO3 Marche Centro a S.I. Marche srl richiamata all'articolo 26 dello statuto della Società;



“Regolamento”	indica il presente regolamento previsto dall’articolo 21 dello statuto della Società:
“Servizio” – “Servizi”	indica indistintamente tutte le attività che devono svolgere i Soci per l’esecuzione del s.i.i., anche pro-quota;
“ Ricavi”	indica i Ricavi da cessione di acqua a cui si applichi la tariffa di distribuzione, fognatura e depurazione di cui all’articolo 15 della Convenzione:
“Contributo Perequativo”	indica il contributo, espresso in percentuale sui Ricavi, che ciascun Gestore deve versare nelle casse della Società e che sarà utilizzato da quest’ultima al fine di bilanciare annualmente la diminuzione dei ricavi, derivanti dalla diminuzione dei volumi di acqua ceduta agli utenti. da parte di ciascun Gestore.

Articolo 1 - Applicazione del Regolamento

- 1.1 Le previsioni contenute nel Regolamento sono vincolanti per tutti i Soci Operativi e la Società.
- 1.2 Il controllo sull’applicazione e sulla corretta esecuzione del Regolamento è riservato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Articolo 2 – Finalità

- 2.1 Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, co. 3°. lett. b) dello statuto sociale. con lo scopo di ripartire il s.i.i. tra i Soci Operativi. di regolamentarne le modalità di esecuzione, nonché di coordinare i rapporti tra i Soci, e tra i Soci e la Società, per la miglior gestione ed esecuzione del s.i.i..

Articolo 3 – Cessione della gestione del Servizio Idrico Integrato

- 3.1 Con il presente regolamento viene ceduta ai Soci Operativi la gestione del s.i.i., agli stessi termini e condizioni stabiliti nella Convenzione. talché, gli effetti che la medesima produrrà nel rapporto intercorrente tra l’AATO3 e la Società debbono intendersi riflessi sul rapporto intercorrente tra la Società ed i Soci Operativi. Pertanto, vengono generati in capo alla Società, nei confronti dei Soci Operativi, e viceversa, gli stessi diritti, obbligazioni, facoltà e poteri di cui l’AATO3 è titolare nei confronti della Società, e viceversa. Il tutto nei limiti consentiti dalle norme di legge.

3.2 A deroga del paragrafo precedente, non vengono trasferiti ai Soci Operativi i rapporti giuridici sorti tra l'AATO3 e la Società, in forza della Convenzione, di cui ai seguenti articoli della medesima:

art. 1 – affidamento del servizio pubblico: paragrafo 1;

art. 3 – durata della convenzione: paragrafi 2, 3, 4, 5;

art. 5 – condizioni particolari: l'intero articolo;

art. 10 – esclusività del servizio: paragrafo 5. fatto salvo il canone di gestione del depuratore di cui al citato paragrafo che sarà ad esclusivo carico del Socio Operativo APM Spa;

art. 12 – revisione del perimetro del servizio: l'intero articolo;

art. 13 – programma interventi e piano tecnico-economico-finanziario: paragrafi 5. 8. 9.10.11;

art. 32 – divieto di sub-concessione: l'intero articolo;

art. 37 – calcolo della cauzione e modalità di pagamento: l'intero articolo, a condizione che una cauzione dello stesso importo, e soggetta agli stessi termini e condizioni, venga rilasciata dai Soci Operativi in favore della Società, o che i Soci Operativi si rendano garanti della cauzione nei confronti dell'emittente;

art. 42 – clausola compromissoria: l'intero articolo;

art. 43 – elezione di domicilio: l'intero articolo.

3.3 Tutte le scadenze delle obbligazioni stabilite nella Convenzione tra l'AATO3, a cui in forza del presente regolamento siano tenuti i Soci Operativi nei confronti della Società, sono anticipate di 15 giorni, al fine di consentire alla Società di adempiere i suoi obblighi nei confronti dell'AATO3.

3.4 La società, al fine di adempiere le obbligazioni nascenti dalla Convenzione, ha il diritto di richiedere ai Soci Operativi, che non potranno opporre alcun rifiuto, oltre alle comunicazioni, progettazioni, resoconti, studi, ed a tutte le altre informazioni previste nella Convenzione, tutte quelle ulteriori che ritenesse, a suo insindacabile giudizio, opportune.

3.5 Il trasferimento della gestione del s.i.i., di cui al presente articolo, ricomprende la responsabilità in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, per i danni causati direttamente o indirettamente da qualsiasi attività connessa o collegata al s.i.i. assegnato ai Soci. Pertanto, i Soci Operativi si obbligano a manlevare la Società ed i suoi amministratori dai danni patrimoniali che l'una e/o gli altri dovessero patire a causa della gestione del s.i.i., fino allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione del servizio svolto.

3.6 Il trasferimento della gestione del s.i.i. di cui al presente articolo ricomprende anche, senza eccezione alcuna, la titolarità in capo ai Soci Operativi APM Spa e ATAC Spa, di ogni rapporto giuridico nei confronti degli utenti e dei fornitori anche ai fini tributari e fiscali.

3.7 Le obbligazioni assunte dalla Società con i terzi, ai fini della esecuzione della Convenzione - ad eccezione di quelle che debbono essere adempiute nei confronti dell'AATO3, regolate dal secondo paragrafo - che non prevedano o non possano prevedere la sostituzione dei Soci Operativi alla Società, in forza del presente regolamento o delle norme di legge, formeranno oggetto di altrettante convenzioni tra la Società ed i Soci Operativi.

3.8 I Soci Operativi dovranno provvedere direttamente con l'AATO3 alla negoziazione delle condizioni inerenti alla gestione del proprio perimetro territoriale, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i costi di gestione e gli investimenti da effettuare.

Articolo 4 – Canone di concessione del s.i.i.

4.1 Il canone di concessione del s.i.i., di cui all'articolo 18 della Convenzione, verrà pagato dai soci operativi direttamente all'AATO3, ai sensi di quanto stabilito dal Piano d'Ambito per i rispettivi perimetri riconosciuti ai Soci Operativi e dagli stessi gestiti.

Articolo 5 – Ripartizione del s.i.i. tra i Gestori

5.1 Il s.i.i., di cui al perimetro di servizio definito dall'art. 11 della Convenzione, viene ripartito tra i Gestori nel seguente modo:

a) APM Spa gestirà il s.i.i., nei termini di cui al precedente articolo 3, per i comuni di Appignano, Corridonia, Macerata, Montecosaro, Morrovalle, Pollenza, Treia, Castelfidardo;

b) ATAC Spa gestirà il s.i.i., nei termini di cui al precedente articolo 3, per il comune di Civitanova Marche.

5.2 Nella esecuzione del s.i.i., i Soci Operativi rispetteranno scrupolosamente le previsioni della Convenzione e le delibere del Consiglio di Amministrazione della Società aventi ad oggetto l'esecuzione del servizio. Altresì, gli stessi terranno in conto le osservazioni ed i suggerimenti del Comitato di Controllo nei limiti delle funzioni ad esso attribuite dallo statuto della Società.

Articolo 6 – Quota di mantenimento della Società.

6.1 A fronte dei costi sostenuti da parte della Società, i Soci Operativi, attraverso la quota di mantenimento, dovranno effettuare la copertura di tutte le spese sostenute dalla stessa per il suo funzionamento fino ad un corrispettivo massimo complessivo di euro 30.000,00 (trentamila/00) annuo.

6.2 La quota di mantenimento dovrà essere ripartita tra i Soci Operativi nella seguente proporzione: 75 % (settantacinque per cento) ad APM e 25 % (venticinque per cento) ad ATAC.

Viene inoltre riconosciuto ai soci operativi un corrispettivo annuo per l'espletamento dei servizi amministrativi, oltre alla domiciliazione della sede legale, pari a euro 9.000,00 (novemila/00) all'APM ed euro 1.000,00 (mille/00) all'ATAC.

6.3 La quota per l'anno 2007 viene definita in euro 30.000,00 (tremtamila/00) ripartita tra APM per euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento) e ATAC per euro 7.500,00 (settemilacinquecento). da versare entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 7 – Contributo Perequativo e integrazione dei Ricavi

7.1 I Soci Operativi si obbligano a tenere indenne la Società, per ciascun esercizio di efficacia e nell'ambito della normativa della Convenzione, accollandosi in proprio e per la relativa competenza perimetrale il rischio di impresa.

7.2 Fermo quanto stabilito al precedente paragrafo, per il solo anno 2007, al fine di trasferire sui Soci Operativi parte del rischio di impresa verificatosi nell'esercizio 2006. il Socio Operativo ATAC Spa è tenuto a versare, a titolo di Contributo Perequativo una tantum, una somma pari a euro 198.328,00 (centonovantottomilatrecentoventotto/00) a favore diretto del Socio Operativo APM Spa: somma la cui copertura è prevista dalla struttura tariffaria 2007 approvata dall'AATO3. L'obbligo di pagamento dovrà essere assolto in due rate di pari importo con scadenza 30 giugno e 30 settembre 2008.


Articolo 8 – Validità del Regolamento

8.1 Il presente Regolamento perderà di efficacia alla scadenza, o cessazione per qualsivoglia motivo. della Convenzione e in base a quanto previsto all'articolo 10.

8.2 Nel caso contemplato dal paragrafo precedente, i Soci Operativi non potranno vantare alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti di sorta nei confronti della Società.

Articolo 9 - Risoluzione delle controversie

9.1 Tutte le controversie insorte tra i Soci. tra i Soci e la Società, tra la Società ed i membri del Consiglio di Amministrazione o il liquidatore, relative alla esecuzione, interpretazione, ed efficacia del presente regolamento, nonché alle deliberazioni degli organi societari e, in generale, all'attività della Società, aventi ad oggetto il presente regolamento, verranno risolte mediante procedura di arbitrato, in conformità alle regole contenute nel regolamento arbitrale nazionale della camera arbitrale avente sede presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Macerata, regolamento che le parti dichiarano di accettare in ogni sua parte ed al quale qui rimandano anche per ciò che attiene alla modalità di nomina degli arbitri, che avverrà con le modalità stabilite per le controversie societarie.




Art. 10 – Efficacia del Regolamento

10.1 Le disposizioni del presente Regolamento mantengono la loro efficacia vincolante tra le Parti fino al rilascio dell'autorizzazione alla sub-concessione richiesta dalla Società all'AATO3, in attuazione a quanto deliberato dai soci nell'assemblea del 3 novembre 2006.

I Soci Operativi accettano in proprio il contenuto integrale del presente regolamento senza eccezione alcuna.

Macerata, li 8 febbraio 2008

SI Marche srl (Il Presidente – Graziano Ciurlanti)



APM Spa (Il Vice Presidente – Paolo Micozzi)



ATAC Civitanova Spa (Il Presidente – Giuseppe Baioni)

